



FIRMATI IL NUOVO CCNL 5 LUGLIO 2017 E L'ACCORDO SINDACALE ISTITUTIVO DI SANIMODA

Il 5 luglio 2017, presso la sede di SMI a Milano, il presidente di Sistema Moda Italia Claudio Marenzi e i segretari nazionali dei sindacati Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil hanno firmato il nuovo CCNL del settore Tessile Abbigliamento Moda.

L'Ipotesi di Accordo era stata sottoscritta il 21 febbraio scorso, dopo 10 mesi di difficile trattativa. Ora le Parti, dopo l'approvazione da parte dei lavoratori a larghissima maggioranza, hanno firmato il testo completo e definitivo del Contratto nazionale.

Con l'occasione, le stesse Parti, ma insieme alle altre associazioni datoriali rappresentative di tutto il settore moda, hanno firmato anche l'Accordo sindacale istitutivo di SANIMODA, il fondo intersettoriale che gestirà l'assistenza sanitaria integrativa in favore di tutti i lavoratori della moda, in applicazione dei rispettivi contratti nazionali recentemente firmati in tutti i comparti produttivi.

Nella medesima data, 5 luglio 2017, il Contratto nazionale è stato sottoscritto anche dall'UGL, nello stesso testo già firmato dagli altri sindacati.

IL NUOVO CCNL 5 LUGLIO 2017

Il nuovo Contratto nazionale decorre dal 1° aprile 2016 e avrà durata **fino al 31 dicembre 2019 (45 mesi)**.

Per quanto concerne la **parte economica del contratto**, è integralmente confermato quanto già convenuto nell'Ipotesi di Accordo del 21 febbraio 2017, per cui rimandiamo alla [Circolare di SMI del 10 aprile 2017](#).

In particolare, evidenziamo i regimi economici attuali per le seguenti categorie:

VIAGGIATORI E PIAZZISTI - tabella allegata

FOTOINCISORI DI QUADRI E CILINDRI PER LA STAMPA TESSILE - tabella allegata

Sulla parte normativa del Contratto, rispetto all'Ipotesi di Accordo del 5 febbraio 2017, nel testo definitivo ora ufficializzato delle Parti, oltre a precisazioni formali e ad adeguamenti tecnici alle nuove normative, sono state introdotte alcune integrazioni e modifiche, di cui riportiamo di seguito le principali.

ART. 9 LE RELAZIONI INDUSTRIALI NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA

Sono stati aggiunti al testo previgente due commi che riguardano il recepimento nel Contratto nazionale del settore del Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014.

"In particolare, il sistema di relazioni industriali prefigurato dal presente contratto per il settore Tessile Abbigliamento Moda recepisce e attua il Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 con riferimento:

- ai criteri ed alle procedure di misurazione e di certificazione della rappresentanza ai fini della definizione della titolarità e dell'efficacia della contrattazione collettiva di lavoro sia a livello nazionale che aziendale;
- alla regolamentazione della rappresentanza sindacale in azienda.

Le Parti, con l'obiettivo di dare completa attuazione nel Contratto nazionale al Testo Unico sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, si impegnano a definire entro la vigenza del presente Contratto il recepimento della Parte Quarta del suddetto T.U., con riferimento alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell'inadempimento. Fino al recepimento nel Contratto nazionale di tale disciplina, le Parti concordano che eventuali comportamenti non conformi agli accordi siano devolute alla procedura arbitrale a livello confederale definita nelle "Clausole transitorie e finali" del T.U. stesso."

ART. 12 - LA CONTRATTAZIONE AZIENDALE

E' stata aggiunta al testo dell'articolo la seguente Nota a verbale:

NOTA A VERBALE

Al fine di facilitare l'estensione della contrattazione aziendale, in particolare nelle piccole e medie imprese, le Parti hanno definito una apposita "Procedura semplificata per la contrattazione aziendale", riportata nel Protocollo n.8.

In alternativa, le Parti confermano l'applicabilità alle imprese del settore dei modelli di contrattazione collettiva aziendale con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui agli accordi quadro territoriali stipulati in applicazione dell'Accordo interconfederale del 14 luglio 2016.

ART. 31 - APPRENDISTATO

E' stata modificata la disciplina del trattamento economico nell'*apprendistato per la qualifica e il diploma professionale*:

"Inquadramento e retribuzione"

L'apprendista verrà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire.

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato come segue:

- per le ore di formazione svolte nelle istituzioni formative il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
- Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella del lavoratore inquadrato nella qualifica da conseguire.
- Per le ore di lavoro effettivo verranno applicate le seguenti percentuali rapportate all'ERN del livello di inquadramento da conseguire:
 - primi 12 mesi 60%
 - successivi 12 mesi 70%
 - successivi 12 mesi 80%
 - eventuali successivi 12 mesi 90%

Tali percentuali potranno essere modificate con specifico accordo tra azienda e RSU assistita dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale."

Nell'*apprendistato professionalizzante* sono state convenute due integrazioni alla disciplina delle quote di conversione dei contratti a tempo indeterminato:

"La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti **cessati per recesso durante il periodo di prova**, che abbiano rassegnato le dimissioni, **o licenziati per giusta causa**, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4.

Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%."

ART. 34 - FLESSIBILITÀ DELL'ORARIO CONTRATTUALE DI LAVORO

Alla disciplina della flessibilità ordinaria è stata aggiunta la Nota a verbale che segue:

"NOTA A VERBALE

Le Parti precisano che, nei casi di obiettive difficoltà nella conclusione dei cicli di flessibilità entro il termine di 12 mesi previsto dal terzo comma del presente articolo, il suddetto periodo di 12 mesi potrà essere prolungato con accordo sindacale a livello aziendale."

Analogo Nota a verbale è stata convenuta anche all'art.35 sulla Flessibilità tempestiva.

ART. 38 - LAVORO A SQUADRE

E' stato integrato il decimo comma come segue:

"Ai sensi dell'art. 17 del Decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire, all'atto del passaggio a diverso turno, di un adeguato periodo di riposo che può essere inferiore a 11 ore. In tal caso, le ore di riposo non effettuate dovranno essere recuperate entro il riposo giornaliero immediatamente successivo."

ART. 7 - DISTRIBUZIONE DEL CONTRATTO

Infine, la disciplina della distribuzione ai lavoratori del testo contrattuale è stata integrata come segue:

Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione, ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

L'edizione del testo del Contratto nazionale 5 luglio 2017 sarà integrata a cura delle Parti dai seguenti documenti:

- **il testo della legge 20 maggio 1970, n.300, con particolare riferimento all'articolo 7 "Sanzioni disciplinari", integrato dal "Codice disciplinare" di cui agli artt. 72-73-74 del Contratto. Copia di tali documenti sarà anche affissa, ai sensi di legge, nella bacheca aziendale.**
- **Il materiale informativo sulla previdenza complementare predisposto da Previmoda. Pertanto, con la distribuzione ad ogni lavoratore del testo contrattuale come sopra integrato, le Parti si danno atto che le aziende assolvono:**
 - **all'obbligo di informazione preventiva in materia disciplinare di cui all'art.7, 1° comma, della legge n.300/1970;**
 - **all'obbligo di informazione sull'adesione al Fondo Previmoda previsto dall'Allegato H, 4° comma, del Contratto nazionale.**

Inoltre, con il testo del Contratto nazionale sarà anche distribuito l'opuscolo informativo "La legislazione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro", predisposto a cura delle Parti stipulanti. Al riguardo, le Parti si danno atto che tale documento viene ritenuto idoneo e potrà contribuire all'assolvimento degli obblighi di informazione ai lavoratori sulla sicurezza sul lavoro in generale, previsti dall'art.36, 1° comma, lettere a) e b) del D.Lgs. n.81/2008 e costituisce una idonea documentazione utile per l'assolvimento degli obblighi di formazione dei lavoratori previsti dall'art.37, 1° comma, lett. a) del Decreto citato. Restano comunque a carico della singola impresa gli obblighi di informazione e formazione sui rischi specifici dell'attività e sui rischi legati alla mansione, secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

ACCORDO ISTITUTIVO DI SANIMODA

Partecipano al fondo di assistenza sanitaria integrativa SANIMODA, oltre a SMI ed ai sindacati, Anfaio per il comparto degli occhiali, Assocalzaturifici per le calzature, Aimpes per il comparto pelli e cuoio, Assospazzole, Assoscrittura e Assogiocattoli, per un bacino potenziale di beneficiari pari a circa **580.000 lavoratori.**

Si tratta delle medesime organizzazioni che partecipano in Previmoda, con il quale Sanimoda si coordinerà strettamente, realizzando tutte le possibili sinergie operative, con l'obiettivo di snellire al meglio ogni adempimento burocratico a carico delle imprese.

Al Fondo saranno iscritti tutti i lavoratori delle aziende che applicano i contratti nazionali dei comparti sopra citati, sulla base di un contributo base a carico delle aziende che varia da 8 a 12 euro al mese a seconda dei diversi contratti. Per il settore tessile abbigliamento moda la contribuzione a carico delle aziende (pari a 12 euro/mese per dipendente) decorrerà da gennaio 2018, mentre le prestazioni saranno fruibili presumibilmente dal mese di aprile/maggio 2018. Decorrenze diverse sono previste negli altri CCNL.

Il Consiglio di Amministrazione del Fondo, che a breve sarà insediato dalle Parti istitutive, definirà entro le suddette date tutti gli aspetti organizzativi necessari e i piani sanitari di cui i lavoratori potranno beneficiare, sia in forza del contributo base definito dai CCNL, che di eventuali prestazioni integrative o

aggiuntive sulla base di ulteriori risorse che potranno essere definite con la contrattazione aziendale o direttamente sostenute dal singolo lavoratore.

Il contratto nazionale fa comunque salvi eventuali sistemi di welfare sanitario già presenti nelle aziende del settore.

Con la firma del CCNL 5 luglio 2017, al testo dell'Ipotesi di accordo relativo a Sanimoda è stato aggiunto il paragrafo seguente:

"Per consentire l'attivazione del Fondo, le aziende:

- entro il 31 ottobre 2017 iscriveranno tutti i lavoratori al Fondo, secondo le modalità che saranno definite e comunicate dal Fondo stesso;

- entro la stessa data, in deroga alle scadenze contributive di cui sopra, per ogni lavoratore iscritto al Fondo sarà anticipato a carico delle aziende un contributo pari a 2,00 euro.

Pertanto, la prima quota contributiva relativa al mese di gennaio 2018 sarà ridotta a 10,00 euro."

Su tutte le novità normative e relative al welfare contrattuale definite con il rinnovo contrattuale, SMI pubblicherà a breve una circolare illustrativa e interpretativa.

STAMPA E DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE

Il testo del CCNL 5 luglio 2017, integrato ai sensi dell'art. 7 sopracitato, è ora alla stampa e sarà in distribuzione dal prossimo mese di settembre.

A tal proposito, ricordiamo che la distribuzione gratuita ad ogni lavoratore del testo completo del nuovo contratto è un obbligo contrattuale. Per le modalità di acquisto e distribuzione, rimandiamo alla [circolare SMI del 15 giugno 2017](#).

Allegati [tabelle viaggiatori e fotoincisori](#)

Tutte le informazioni sono consultabili all'indirizzo
www.sistemamodaitalia.it